

Legge Regionale 9 dicembre 2002 n. 42

REGOLAMENTO

“Modalita’ di gestione del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale Articolazione Città Metropolitana di Firenze”

Approvato dal Consiglio Metropolitan con Deliberazione n. 25 del 9/3/2017

Articolo 1.

OGGETTO E FINALITA’

1. Il presente Regolamento è redatto ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della Legge Regionale 9 dicembre 2002 n. 42, recante *“Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all’articolo 9 della Legge Regionale 3 Ottobre 1997 N. 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)”*, ai sensi dell’art. 5, comma 8, della LRT 3 marzo 2015 n. 22, recante *“Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014”*, e ai sensi dell’art. 19 della LRT 1° marzo 2016 n. 21, recante *“Riordino delle funzioni di tenuta degli albi regionali del terzo settore ai sensi della l.r. 22/2015. Modifiche alle leggi regionali 28/1993, 87/1997 e 42/2002”*.

2. Il presente Regolamento si applica alle Associazioni di Promozione Sociale aventi le caratteristiche previste dagli articoli 2 e 3 della Legge 7 dicembre 2000 n. 383, recante *“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”* e, ai sensi dell’art. 17, comma 2, della LRT 42/2002, definisce:

- a) il procedimento per l’iscrizione delle associazioni di promozione sociale nel Registro Regionale - Articolazione Città Metropolitana di Firenze - e la loro cancellazione;
- b) il procedimento di revisione annuale del Registro Regionale;
- c) i requisiti identificativi delle associazioni di promozione sociale, che devono essere riportati sul Registro Regionale.

Articolo 2

STRUTTURA DEL REGISTRO

1. L’Articolazione metropolitana del Registro Regionale è suddivisa in 3 sezioni, denominate "sezione A", "sezione B" e "sezione C", secondo le indicazioni di cui all’art. 9, comma 1, della Legge Regionale 42/2002.

2. Ai sensi dell’art. 9, comma 2 della richiamata legge regionale, nell’ambito di ciascuna sezione del Registro di cui al comma 1, le associazioni di promozione sociale sono ordinate in base al proprio settore di attività prevalente, secondo l’elencazione di cui all’articolo 2, comma 2 della L.R.T. 42/2002, e denominati come segue:

1. "Ambientale-turistico";
2. "Culturale-educativo e di ricerca etica e spirituale";
3. "Sociale";
4. "Socio-sanitario";
5. "Sanitario";
6. "Sportivo-ricreativo";
7. "Tutela dei diritti".

3. Ai sensi dell’art. 9 della LRT 42/2002, le associazioni sono iscritte in un’unica sezione del Registro e in un unico settore (in base all’attività prevalente), riportando i seguenti dati identificativi: denominazione; Codice Fiscale; recapiti della sede legale e della sede operativa (indirizzo, telefono, e-mail); eventuali altri settori d’intervento; estremi del provvedimento di iscrizione.

Articolo 3.

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. Possono essere iscritte al Registro Regionale - Articolazione della Città Metropolitana di Firenze - le associazioni:

- a) che sono associazioni di promozione sociale ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 42/2002;
- b) che sono in possesso di atto costitutivo e statuto redatto ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale 42/2002;
- c) che si avvalgono, per il perseguimento dei fini istituzionali, prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, secondo la definizione e con le specificazioni di cui al comma 1° e al comma 2° dell'art. 6 della Legge Regionale 42/2002;
- d) che utilizzano per il proprio funzionamento la tipologia di risorse economiche di cui all'art.7 della Legge Regionale 42/2002;
- e) che sono costituite da almeno un anno;
- f) che non sono oggetto di sanzione interdittiva di cui all'art. 9 ss. o misura cautelare ai sensi dell'art. 45 ss. del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*;
- g) il cui Legale rappresentante non è oggetto di misure di prevenzione di cui al Libro I, Titolo I, Capo II del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- h) che sono in possesso dei requisiti specifici per l'iscrizione nella sezione "A" o "B" o "C", come precisato al successivo comma 2.

2. Possono essere iscritte al Registro Regionale - Articolazione della Città Metropolitana di Firenze – nella sezione "A" le associazioni che:

- a) sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h);
- b) hanno sede legale nel territorio della Città Metropolitana di Firenze;
- c) hanno un numero di soci non inferiore a diecimila;
- d) oppure (in alternativa alla previsione di cui al precedente punto c) hanno una presenza organizzata in almeno tre province, oltre ad essere state costituite da almeno tre anni con dimostrazione di aver svolto, per tale periodo, attività continuativa.

3. Possono essere iscritte al Registro Regionale - Articolazione della Città Metropolitana di Firenze – nella sezione "B" le associazioni che:

- a) sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h);
- b) hanno sede legale nel territorio della Città Metropolitana di Firenze;

4. Possono essere iscritte al Registro Regionale - Articolazione della Città Metropolitana di Firenze – nella sezione "C" le articolazioni territoriali, attive da almeno un anno, delle Associazioni che:

- a) sono in possesso dei requisiti di cui al comma 1 lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h);
- b) sono iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale di cui all'art.7 della Legge 7 dicembre 2000, n. 383 *"Disciplina delle associazioni di promozione sociale"*;
- c) hanno una sede operativa nel territorio della Città Metropolitana di Firenze, attiva da almeno un anno.

5. La perdita di uno solo dei requisiti di cui ai precedenti commi, comporta la cancellazione dal Registro Regionale, Articolazione Città Metropolitana di Firenze.

Articolo 4.

LA PROCEDURA D'ISCRIZIONE AL REGISTRO

1. La domanda d'iscrizione al Registro, deve essere:

- formulata sulla base del modello redatto ed approvato dal Dirigente competente della Città metropolitana¹;
- indirizzata al Comune nel cui territorio ha sede² l'associazione di promozione sociale;
- sottoscritta in calce dal legale rappresentante dell'associazione e trasmessa all'apposito Ufficio del Comune,

1 La Città Metropolitana fornirà ai Comuni del territorio un prototipo di domanda per l'iscrizione al Registro Regionale delle Associazioni di promozione sociale, che sarà redatto e approvato con Atto del Dirigente della Direzione "Cultura, Turismo, Istruzione e Sociale" competente per questa materia.

2 Si tratta di sede legale nel caso si richiede l'iscrizione alle Sezioni "A" o "B", e di sede operativa nel caso si richieda l'iscrizione alla Sezione "C" del Registro.

allegando copia del documento di identità del Legale rappresentante.

2. Ai sensi dell'art. 14, comma 2, della LRT n. 21 del 1°/03/2016, il Comune nel cui territorio ha sede³ l'associazione di promozione sociale richiedente l'iscrizione al Registro, entro 3 giorni dal ricevimento della domanda, la trasmette esclusivamente via PEC alla Città Metropolitana di Firenze.

3. Alla domanda di iscrizione deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, con data ufficialmente accertabile;
- b) elenco dei nominativi di coloro che ricoprono le Cariche Sociali vigenti al momento della domanda - con l'indicazione dei loro dati anagrafici (luogo e data di nascita), tipo di incarico e numero di mandato;
- c) autocertificazioni dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere *f* e *g*);
- d) sintetica relazione descrittiva della fisionomia istituzionale dell'associazione e dell'attività svolta, con riferimento agli ultimi tre anni di vita dell'associazione oppure, se è di più recente costituzione, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e la richiesta di iscrizione al Registro (minimo un anno);
- e) copia del Provvedimento di iscrizione al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale di cui all'art.7 della Legge 383/2000 (per le sole richieste d'iscrizione alla sezione "C").

4. La relazione, di cui alla lettera *d*) del precedente comma, deve contenere dati relativi a:

- modello organizzativo dell'associazione, tipologia di risorse umane ed economiche utilizzate per l'attività (ai sensi dell'art. 6 e 7 della LRT 42/2002);
- ambito di diffusione territoriale dell'associazione, con specifica indicazione delle sedi possedute in Toscana (per le richieste d'iscrizione alla sezione "A");
- numero totale degli iscritti;
- attività associativa svolta e/o in programma, con specifica indicazione delle iniziative inerenti il settore d'intervento per cui si chiede l'iscrizione, nonché di eventuali iniziative in settori diversi.

5. Ai fini dell'istruttoria, la Città Metropolitana può richiedere pareri e dati conoscitivi sia al Comune in cui ha sede l'associazione che ad altri Enti. In ogni caso la Città Metropolitana verifica:

- a) che la domanda d'iscrizione, formulata secondo il modello di cui alla Nota 1 di pag. 4, sia regolarmente compilata e sottoscritta, completa in ogni sua parte e corredata di tutta la documentazione prescritta dal presente Regolamento;
- b) che l'associazione sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del presente Regolamento;
- c) che i requisiti posseduti e l'attività espletata siano coerenti con la richiesta d'iscrizione nella specifica sezione del Registro Regionale e nello specifico settore d'intervento;
- d) che lo statuto e/ o l'atto costitutivo dell'associazione prevedano quanto indicato al comma 2 dell'art. 5 della Legge Regionale 42/2002;
- e) che l'associazione non risulti iscritta al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla Legge Regionale 26 aprile 1993 n. 28 e successive modificazioni, né ad altre articolazioni territoriali del Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale;

6. In merito al provvedimento d'iscrizione al Registro provvede il Dirigente competente, con specifico atto, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte del Comune che l'ha inoltrata.

7. Nel caso in cui non sussistano i requisiti, entro lo stesso termine, è adottato provvedimento motivato di diniego.

8. I termini suddetti sono sospesi nel caso in cui:

- a) il richiedente integri o rettifichi la documentazione prodotta: detti termini ricominciano a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni o rettifiche;
- b) la Città Metropolitana, ai fini dell'istruttoria, ritenga necessaria l'acquisizione di ulteriori documenti o l'integrazione di quelli acquisiti. In tal caso, la Città Metropolitana comunica all'associazione il termine entro cui deve provvedere all'inoltro della documentazione e l'iter dell'iscrizione ricomincia a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni.

9. Le associazioni richiedenti l'iscrizione nella sezione "A" del Registro che risultino mancanti dei requisiti

³ Cfr: la nota 1.

previsti all'art. 9, comma 1, lettera a) della Legge Regionale 42/2002, ma comunque in possesso dei requisiti necessari all'iscrizione nella sezione "B" del Registro medesimo, sono automaticamente iscritte nella sezione "B".

10. I provvedimenti di iscrizione o di diniego all'iscrizione sono notificati dalla Città Metropolitana, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione, all'associazione interessata attraverso servizio di posta elettronica o di posta elettronica certificata se l'Associazione è titolare di casella PEC, o attraverso servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso l'Associazione non sia raggiungibile via e-mail. I provvedimenti di iscrizione sono inoltre comunicati al Sindaco del Comune ove ha sede l'associazione: il riferimento è alla sede legale per le associazioni iscritte alle sezioni "A" e "B" del Registro; alla sede operativa per quelle iscritte alla sezione "C". I provvedimenti di iscrizione sono infine comunicati alla Regione Toscana per la pubblicazione, per estratto, sul Bollettino Ufficiale B.U.R.T.

Articolo 5.

LA REVISIONE ANNUALE DEL REGISTRO

1. Per consentire la verifica del permanere dei requisiti in base ai quali è stata disposta l'iscrizione al Registro Regionale:

a) le associazioni iscritte devono comunicare tempestivamente, e comunque entro 30 giorni, alla Città Metropolitana le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede, le deliberazioni di scioglimento, la variazione del Legale Rappresentante e ogni altra informazione inerente cambiamenti connessi all'iscrizione nel Registro;

b) la Città Metropolitana, in qualsiasi momento, può richiedere all'associazione chiarimenti e documentazione in merito, anche su segnalazione del Comune in cui ha sede l'associazione.

2. Ai fini della revisione periodica del Registro, entro il 15 febbraio di ogni anno, le associazioni di promozione sociale iscritte entro il 31 luglio precedente, devono trasmettere alla Città Metropolitana informazioni sul loro assetto organizzativo, sull'attività svolta e sulle convenzioni in atto nel precedente anno solare.

Ogni associazione procede a questa comunicazione:

a) aggiornando i propri dati sul Portale internet Non-profit della Città Metropolitana di Firenze, tramite codici di accesso all'area riservata, forniti dall'Amministrazione Metropolitana al Presidente dell'Associazione in occasione della prima revisione;

b) inviando alla Città Metropolitana, una volta terminato l'inserimento dei dati sul sito, il *Modulo riepilogativo* firmato dal Legale Rappresentante dell'Associazione;

c) predisponendo la relazione concernente l'attività associativa svolta nel precedente anno solare mediante l'inserimento dei dati on-line sulla seconda Scheda della pagina riservata, nel portale internet, a ciascuna associazione.

3. Qualora siano intervenute modificazioni nello statuto e/o nelle Cariche Associative, dovrà inoltre essere allegato alla documentazione della Revisione anche:

a) copia del nuovo Statuto e verbale dell'Assemblea che ne ha approvato le modifiche;

b) verbale delle elezioni delle nuove Cariche Sociali;

c) nel caso sia cambiato il legale rappresentante, copia di un documento di identità del nuovo Presidente e autocertificazioni dei requisiti di cui all'art. 3, comma 1, lettere f) e g);

d) copia del Certificato di attribuzione del Codice Fiscale aggiornato col nuovo indirizzo della sede e copia del verbale di approvazione del trasferimento della sede legale, qualora questo si sia verificato nello stesso Comune, cioè senza la necessità di modificare lo Statuto.

4. Qualora la documentazione suddetta non venga presentata nei termini previsti, o risulti non correttamente formulata o incompleta, la Città Metropolitana diffida l'associazione a provvedere entro il termine di 30 giorni, trascorso il quale, il mancato adempimento comporta la cancellazione dal Registro.

5. I controlli sul permanere dei requisiti, saranno effettuati a campione, in una percentuale non inferiore al 5%, nell'ambito della procedura di revisione annuale, previa acquisizione delle relative autocertificazioni, ove necessario.

6. Qualora le associazioni richiedano una diversa allocazione nel Registro (a livello di sezione e/o di settore), ovvero l'ufficio competente verifichi la necessità di una modifica in tal senso, la Città Metropolitana provvede con un atto alla variazione di sezione e/o di settore.

Articolo 6.

LA CANCELLAZIONE DAL REGISTRO

1. La cancellazione di un'associazione di promozione sociale dal Registro è disposta:

- a) per richiesta dell'associazione interessata;
- b) per accertata perdita di uno o più requisiti o condizioni necessarie per l'iscrizione;
- c) per la mancata presentazione da parte dell'associazione della documentazione relativa alla Revisione periodica del Registro, entro i termini e con le modalità di cui al precedente art. 5;
- d) per la mancata presentazione entro i termini delle informazioni e/o dei documenti suppletivi richiesti dall'ufficio competente.

2. La Città Metropolitana di Firenze si riserva, altresì, di disporre la cancellazione di un'associazione dal Registro:

- a) qualora risulti accertato che la medesima non concorre al conseguimento delle finalità di utilità sociale nel pieno rispetto della libertà e dignità di terzi e associati, ovvero che sia venuto meno il rispetto delle norme statutarie ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati;
- b) qualora risulti accertato in sede giudiziaria che un soggetto, che eserciti potere di rappresentanza, di decisione o di controllo, ponga in essere attività in contrasto con le finalità sociali, in difetto di una condotta dell'associazione effettivamente e sostanzialmente dissociativa.

3. In merito alla cancellazione provvede il Dirigente responsabile della tenuta del Registro con provvedimento motivato.

4. Il provvedimento di cancellazione è notificato dalla Città Metropolitana, entro il termine massimo di 30 giorni dall'adozione, all'associazione interessata attraverso servizio di posta elettronica o di posta elettronica certificata se l'Associazione è titolare di casella PEC, o attraverso servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento, nel caso l'Associazione non sia raggiungibile via mail. I provvedimenti di cancellazione sono inoltre comunicati al Sindaco del Comune ove ha sede⁴ l'associazione. I provvedimenti di cancellazione sono infine comunicati alla Regione Toscana per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale B.U.R.T.

Articolo 7.

RICORSI AMMINISTRATIVI AVVERSO I PROVVEDIMENTI RELATIVI AL DINIEGO DI ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE

1. Avverso il provvedimento di diniego dell'iscrizione e il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso in via amministrativa, entro trenta giorni, al Dirigente responsabile della tenuta del Registro, che decide entro trenta giorni dal ricevimento delle argomentazioni del ricorrente.

Articolo 8.

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alle vigenti normative in materia e, in particolare, alla legge 7 dicembre 2000, n° 383, recante *“Disciplina delle associazioni di promozione sociale”*, e alla legge regionale 9 dicembre 2002, n° 42, recante *“Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n° 72 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità: riordino dei servizi socio assistenziali e socio-sanitari integrati)”*.

⁴ Il riferimento è alla sede legale per le associazioni iscritte alle sezioni “A” e “B” del Registro; alla sede operativa per quelle iscritte alla sezione “C”.